

ESTRATTO DEL VERBALE

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 MAGGIO 2012

Verbale n. 07/2012

1. Disciplina dei rimborsi delle spese di viaggio spettanti agli Amministratori.

Il Presidente, introducendo il presente punto all'ordine del giorno, informa che ha proceduto ad effettuare le opportune valutazioni al fine di regolamentare i rimborsi delle spese di viaggio dovute agli amministratori.

Richiamato l'art. 1, comma 727, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), laddove prevede che, nelle società a totale partecipazione di comuni o province, al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 18/8/2000, n. 26 e s.m., alle condizioni e nella misura ivi stabilite.

Visto l'art. 84 "Rimborso delle spese di viaggio" del T.U.E.L., così sostituito dall'art. 2, comma 27, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244:

- "1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (comma così modificato dall'articolo 5, comma 9, legge n. 122 del 2010).*
- 2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.*
- 3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate."*

Richiamato il D.M. 4 agosto 2011 "Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali" e, in particolare, l'art. 2, laddove rimanda la quantificazione del rimborso delle spese di viaggio a quanto stabilito dal C.C.N.L. del personale dirigente del comparto Regioni – autonomie locali.

Visto, in ultimo, l'art. 35, comma 4, del C.C.N.L. comparto Regioni ed autonomie locali – Area Dirigenza, laddove prevede di rimborsare, al dirigente inviato in trasferta con il proprio mezzo di trasporto, le spese autostradali ed un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro.

Tutto ciò premesso, il Presidente propone di recepire le suddette norme di legge al fine di disciplinare correttamente il rimborso delle spese di viaggio dovute agli amministratori, in analogia alla condotta degli enti locali, in quanto applicabile.

Dopo approfondita discussione, il Consiglio, all'unanimità, delibera:

1. Di corrispondere, agli amministratori il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

2. Di dare atto che:

- la liquidazione delle spese verrà effettuata con provvedimento del Direttore, con cadenza trimestrale, dietro presentazione da parte dell'interessato, della documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione e quant'altro ritenuto opportuno alla quantificazione delle stesse;
- sono rimborsabili le spese di parcheggio, i pedaggi autostradali ed un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso, desunto dall'applicazione del prezzo medio mensile rilevato dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico;
- non si darà corso alle spese non documentate, ad eccezione del rimborso chilometrico per l'utilizzo del mezzo proprio;
- non spetta alcun rimborso per le spese di viaggio svolte all'interno dell'ambito del Comune sede della società a favore degli amministratori ivi residenti.